

Attuazione della direttiva 2002/15/CE

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

* di Franco Medri

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 (G.U. 17/12/2007 n. 292 - *entra in vigore il 1° gennaio 2008*) è stata data attuazione organica alla direttiva 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo dell'11 marzo 2002 (*concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto*) regolamentando in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale e nel rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, al fine di migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza. Si rappresenta che le disposizioni contenute nel D. Lgs. 234/07 si applicano "ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, oppure, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)"; mentre per quanto riguarda gli **autotrasportatori autonomi** (persone la cui attività principale professionale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali tra più clienti), le predette disposizioni si applicano solamente a decorrere dal **23 marzo 2009**.

DEFINIZIONI

A fini applicativi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 234/07 (vedi articolo 3) si intende per:

a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

• il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (in particolare tali operazioni comprendono: *la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in*

corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;

• i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

• sono escluse dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposo intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b);

b) tempi di disponibilità:

• i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori (sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetti o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione);

• per il lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

PRESCRIZIONI E OBBLIGHI

Ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al D. Lgs. 234/07, si dovrà fare riferimento a determinate prescrizioni che sono così rappresentate:

1. la durata media della settimana lavorativa non può superare le **48 ore** (la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a **60 ore** solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di **48 ore** settimanali; inoltre il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i **6 mesi - settimana**: il periodo compreso tra le 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica);

2. ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/2006 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di **6 ore consecutive** senza un riposo intermedio (l'orario di lavoro deve essere interrotto da

riposi intermedi da almeno **30 minuti** se il totale delle ore lavorative è compreso **fra 6 e 9 ore**, di almeno **45 minuti** se supera le **9 ore**; inoltre i riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a **15 minuti**);

3. gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CE) n. **561/06** ovvero, in difetto, dell'accordo **AETR**;

4. qualora sia svolto lavoro notturno ("**notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00.00 e le ore 07.00**"), l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le **10 ore** per ciascun periodo di **24 ore**;

5. fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 ("*L'impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi all'articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta.*

L'impresa fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che lo richiedono e

gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti del controllo")
l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato.

I registri sono conservati per almeno 2 anni dopo la fine di tale periodo ed i datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili – ai registri, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

Il Regolamento CE n. 561/2006 ha abrogato il Regolamento CEE n. 3820/85 ed ha definito i nuovi periodi di guida e di riposo che i conducenti dei veicoli devono rispettare.

La normativa sanzionatoria di riferimento è riconducibile agli articoli 174 e 178 del Codice della Strada, però occorre specificare che l'articolo 6, comma 2, del regolamento CE n. 561/2006 prescrive che "*Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE*".

Pertanto, si ritiene, che le stesse violazioni di cui al Decreto Legislativo 234/07 possano concorrere con quelle degli articoli 174 e 178 del Codice della Strada.

* Ispettore Superiore S.U.P.S.
della Polizia Stradale

VIOLAZIONE	ARTICOLO	SANZIONE	COMPETENZA
Superamento della prestazione di lavoro settimanale fino al 10% della durata consentita	Art. 4 Art. 9 comma 1 D. Lgs. 234/07	da euro 130 a euro 780	Prefetto competente per territorio
Superamento della prestazione di lavoro settimanale di oltre il 10% della durata consentita	Art. 4 Art. 9 comma 1 D. Lgs. 234/07	da euro 260 a euro 1.560	Prefetto competente per territorio
Mancata effettuazione dei riposi intermedi (30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore; 45 minuti se supera le 9 ore – possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti)	Art. 5 Art. 9 comma 2 D. Lgs. 234/07	da euro 103 a euro 300	Prefetto competente per territorio
Apprendista che non effettua i periodi di riposo in applicazione del Reg. CE n. 561/06 o dell'accordo AETR	Art. 6 Art. 9 comma 3 D. Lgs. 234/07	da euro 105 a euro 630	Prefetto competente per territorio
Superamento dell'orario di lavoro giornaliero essendo svolto lavoro notturno	Art. 7 comma 1 Art. 9 comma 4 D. Lgs. 234/07	da euro 300 a euro 900	Prefetto competente per territorio
Mancata registrazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.	Art. 8 Art. 9 comma 5 D. Lgs. 234/07	da euro 250 a euro 1.500	Prefetto competente per territorio
Mancata conservazione dei registri per almeno 2 anni dalla fine del relativo periodo.			
Mancata conservazione dei registri presso la sede legale dell'impresa.			
Registri non vidimati dalla direzione provinciale territorialmente competente.			